

AESA

Associazione Esperti in Scienze Amministrative

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione fra i diplomati della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, denominata "A.E.S.A. – Associazione Esperti in Scienze Amministrative".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Belmeloro n. 10, è apolitica e, per tutte le iniziative che andrà ad intraprendere, non avrà scopo di lucro.

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

SCOPI

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo:

- a) di promuovere e mantenere i legami culturali ed umani fra i soci stabiliti durante gli anni di studio presso la Scuola;
- b) di operare nell'ambito della struttura universitaria ed eventualmente presso altri istituti ed enti pubblici e privati per lo sviluppo delle Scienze Amministrative promuovendo le opportune iniziative.

In relazione agli scopi prefissati l'Associazione organizzerà e curerà conferenze, convegni, seminari e cicli di incontri di approfondimento e di aggiornamento, nonché la redazione e l'edizione di dispense o volumi di carattere tecnico – scientifico.

L'Associazione con delibera dell'Assemblea potrà decidere l'adesione o l'affiliazione ad altre associazioni, nonché stabilire rapporti e convenzioni con enti pubblici o privati, interessati alla promozione degli obiettivi specifici e delle finalità dell'Associazione.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio che non potranno in nessun caso essere distribuite ai soci;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

PROVENTI

Art. 6

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali che saranno stabilite annualmente per le diverse categorie dei soci dal consiglio Direttivo in misura da assicurare complessivamente la copertura delle spese necessarie al perseguimento delle finalità statutarie;
- b) dai contributi o donazioni di Enti, Associazioni e privati;
- c) da entrate derivanti da attività accessorie e marginali svolte allo scopo di reperire fondi anche in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque con esse compatibili.

SOCI

Art. 7

Sono soci dell'Associazione i diplomati presso la SPISA, Scuola in Studi sull'Amministrazione Pubblica. Sono altresì soci le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che operano nel campo delle Scienze sulla Pubblica Amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga meritevoli.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda presentata al Presidente dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento di iscrizione della quota di iscrizione annuale;
- b) all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali comprese eventuali integrazioni delle entrate sociali attraverso il versamento di quote straordinarie.

L'iscrizione a socio ha la durata di 1 (uno) anno e si rinnova con il semplice versamento della quota prevista.

Il mancato versamento della quota annuale determina la perdita della qualifica di socio.

La quota versata non può essere rivalutata e non può formare oggetto di rimborso in nessun caso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione a Socio a studiosi delle scienze amministrative, previa verifica delle competenze scientifiche degli aspiranti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare altresì l'ammissione a Socio onorario di privati, Enti ed Associazioni che abbiano acquistato particolari benemeritenze o competenze nel campo delle scienze amministrative ovvero abbiano recato un particolare beneficio materiale o morale all'Associazione.

E' socio onorario di diritto dell'AESA la SPISA – Scuola di specializzazione di Studi sulla Amministrazione Pubblica DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

ART. 8

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di:

- a) essere informati e partecipare gratuitamente alle iniziative dell'Associazione quali ad esempio cicli di incontri, conferenze, seminari ed alle altre iniziative decise dal Consiglio Direttivo, nonché di frequentare i locali dell'Associazione;
- b) partecipare, votare ed essere votati in Assemblea;
- c) essere informati sulle convocazioni assembleari, sulle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e sul rendiconto secondo quanto previsto nel presente statuto, nonché partecipare all'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti dell'associazione.

ART. 9

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e la qualità di socio non è trasmissibile.

La qualifica di socio si perde in caso di recesso o per esclusione.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare.

E' escluso dall'Associazione il socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) non rinnovi ovvero si renda moroso nel pagamento della quota sociale;
- c) arrechi danni morali o materiali all'Associazione in qualunque modo.

Le esclusioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il socio moroso potrà essere riammesso con delibera del consiglio Direttivo dietro pagamento della nuova quota di iscrizione.

I soci esclusi potranno ricorrere all'assemblea ordinaria con domanda rivolta al Presidente almeno dieci giorni prima della convocazione.

L'Assemblea deciderà inappellabilmente a maggioranza dei presenti.

Sia nel caso di recesso che nel caso di esclusione il socio non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati.

ASSEMBLEE

ART. 10

L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria approva il rendiconto, nomina il Consiglio Direttivo alla scadenza ed esercita le competenze attribuite ad essa dal presente Statuto quando non si tratti di competenze dell'assemblea straordinaria. Delibera, altresì, su qualsiasi oggetto il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre ad essa.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o, se istituito, quando lo richieda il Collegio dei Revisori.

Le adunanze delle assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice della metà più uno dei voti espressi, l'assemblea straordinaria delibera con i due terzi (2/3) dei voti espressi. I soci che non possono intervenire possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. E' ammesso, sui punti posti all'ordine del giorno, il voto per posta. La relativa dichiarazione di voto, contenuta in busta chiusa deve pervenire al Consiglio Direttivo entro il giorno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione medesima.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA – CONTROLLO

ART. 11

Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a dieci membri eletti fra i soci, nonché dal membro indicato dalla SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'alma Mater Studiorum – Università Di Bologna.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei consiglieri che l'Assemblea ha determinato di eleggere. Saranno eletti coloro che raggiungeranno il maggior numero dei voti. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a

mancare uno o più consiglieri, purchè ne resti in carica la maggioranza, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione scegliendolo secondo la graduatoria dei non eletti. Nell'impossibilità di seguire una graduatoria l'Assemblea provvederà alla sostituzione nella prima assemblea utile alla nomina e comunque non oltre tre mesi.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri. Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza convocazione purchè siano presenti tutti i Consiglieri.

Per la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno occorre il consenso unanime dei Consiglieri presenti all'adunanza.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le facoltà riservate per legge o per statuto tassativamente all'assemblea.

In particolare il Consiglio, e per esso il Presidente, ha la facoltà di procedere ad acquisti ed all'accettazione di donazioni, eredità e legati, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazione presso Istituti ed Aziende di credito.

Al Consiglio è anche riservato:

1. di scegliere ed indirizzare i programmi dell'Associazione;
2. di nominare i soci ed i responsabili dei vari settori in cui si articolerà l'attività associativa;
3. di scegliere e retribuire eventuali collaboratori esterni;
4. di redigere il rendiconto;
5. di deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
6. di stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere riguardanti le attività sociali.

Il Consiglio Direttivo decide annualmente l'importo delle quote associative, comprese eventuali riduzioni e agevolazioni, nonché gli eventuali contributi aggiuntivi che si rendessero necessari per la copertura degli oneri associativi.

ART. 12

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo, al fine di rendere meno gravoso l'esercizio del potere di amministrazione, può delegare l'ordinaria gestione dell'Associazione alla Giunta esecutiva composta dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

A titolo esemplificativo rientrano nella gestione ordinaria l'incasso delle quote e delle entrate comunque definite, i pagamenti e l'adempimento degli obblighi amministrativi e/o fiscali.

ART. 13

REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo può emanare, nell'ambito e concordemente con le previsioni statutarie un regolamento per disciplinare l'attività dell'Associazione e dei soci. In nessun caso le norme di Regolamento possono contrastare con le norme statutarie né rendere più oneroso l'esercizio dei diritti dei soci.

ART. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà eleggere un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non soci.

Il Presidente è indicato dall'Assemblea.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora richiesto, possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Non possono far parte del Collegio dei Revisori gli eletti nel Consiglio Direttivo.

ART. 15

RENDICONTO

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione da parte dei Soci, corredandolo con una relazione sull'andamento dell'attività.

I soci possono prendere visione del rendiconto e della relazione presso la sede dell'Associazione.

Il residuo attivo sarà destinato, per la parte non accantonata al fondo di riserva, alle iniziative associative o a stanziamenti per l'acquisto o il rinnovo delle attrezzature e degli impianti associativi.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l'intera durata in vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16

SCIoglIMENTO

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Si scioglie, altresì, qualora l'attività non possa essere più utilmente conseguita.

In caso di scioglimento in qualunque momento e per qualunque causa, quanto residua al termine della liquidazione dovrà essere devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in via preferenziale all'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA ad altre associazioni culturali a titolo di contributo.

ART. 17

NORMA TRANSITORIA

E' abrogato il regolamento dell'AESA adottato il 23 novembre 1993.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle Leggi Speciali in materia di associazioni.